



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI
3° Settore- Attività Tecniche e Produttive

AA-18-22

Ortona, li 18/10/2023

Spett.li REGIONE ABRUZZO
DPC02 – Dipartimento Territorio – Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Amplia Infrastructures S.P.A.
ampliaspa@pec.it

OGGETTO: Codice pratica 22/0315212 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (VIA) (art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) – Ditta Pavimental S.P.A., ora Amplia Infrastructures S.P.A. – Note e precisazioni sulle determinazioni comunali del 19/09/2023.

In vista della prossima Convocazione del CCR-VIA del 19/10/2023 sull'oggetto, su segnalazioni dei propri servizi tecnici, il Comune di Ortona si propone qui di porre quanto segue all'attenzione degli enti in indirizzo:

1) – [rif. osserv. (1) e (3) in parere 07/12/2022 riguardo all'approvazione della configurazione dello stabilimento]. L'istanza della Pavimental richiedente l'approvazione della proposta nuova configurazione del suo stabilimento fu, a suo tempo, archiviata dalla Regione, la quale tuttavia l'ha reinserita nell'attuale procedimento PAUR. Nel frattempo, la ditta ha comunque eseguito lavori di parziale messa in opera di tale nuova configurazione, modificando quanto stabilito nell'autorizzazione CH/2011/016: tali lavori attendono ancora una regolarizzazione urbanistica, che sarà dichiaratamente perseguita al loro completamento, quando autorizzato. Pertanto, fino a quando il Comune non riceva e verifichi la pertinente SCAGi, la ditta **non può utilizzare** lo stabilimento (dPR 380/2001).

2) – [rif. osserv. (2) del parere 07/12/2022 e osserv. d) ed e) del parere 19/09/2023 sulle ragioni della localizzazione]. È stato già implicitamente richiesto, a chi di dovere, che l'istanza Amplia sia esaurientemente esaminata alla luce del comma 3 lettere a) e d) dell'art. 22 D.Lgs. 152/2006 e, dunque, alla luce degli allegati IV bis e VII alla parte II *ibidem*. Il mancato accoglimento di tale richiesta può identificare una carenza istruttoria tale da costituire oggetto di contenziosi e ricorsi.

3) – [rif. osserv. j) del 19/09/2023 sulle attività svolte nello stabilimento nei periodi di fermo delle lavorazioni]. Ad ogni "pubblico interessato" il D.Lgs. 152/2006 (ma non solo) garantisce il diritto di conoscere e veder regolate le attività impattanti che, nello stabilimento, siano svolte nei tempi di fermo, sospensione e riapertura (completi o parziali), di accensione, minimo tecnico e spegnimento delle fonti emissive, di anomalie incidentali in corso di gestione. Il mancato rispetto di tale diritto può identificare un'altra potente carenza istruttoria.

4) – [rif. osserv. g) del 19/09/2023 sulla tipologia dei materiali impiegati]. Sia la ditta proponente sia i servizi tecnici regionali hanno finora inopinatamente omesso di esaminare l'impiego di Bitumi Modificati – PMB nella produzione dei conglomerati. Tale impiego ha notevoli riflessi di natura ambientale (emissioni-QRE; qualità dell'aria-PRTQA...), sanitaria (additivi nocivi fuori controllo) e securitaria (magazzino, movimentazione, riscaldamento...), che si sovrappongono a quelli dell'uso di solventi già etichettati "pericolosi". Ciò richiede che si colmi la connessa carenza istruttoria e che si

pervenga a regolare la materia delle sostanze “pericolose” in un quadro normativo localmente opportuno.

5) – [rif. osserv. i) del 19/09/2023; osserv. (1) e (2) e a) pagg. 2 e 3 del parere 07/12/2022 riguardo alla distanza dei punti di emissione dalle abitazioni]. Già nel corso del 2013, l’Arta aveva dovuto individuare nell’insufficiente distanza dalle case “Mengoni” un fattore “escludente” dell’illecita modifica parziale del lay-out dello stabilimento, esprimendosi sfavorevolmente all’istanza di “presa d’atto della modifica” e chiedendo la sottomissione a VIA. Il Comune di Ortona, esercitando in quella occasione una facoltà prescrittiva, chiese la dislocazione delle emissioni moleste sulla base dell’indagine epidemiologica ASL-2011, di una sentenza penale e di sentenze in giurisprudenza amministrativa. La ditta ripropose un’aggiornata configurazione dello stabilimento (15/03/2016) ma anche tale istanza, come la precedente, finì archiviata. Il CCR-VIA poi consentì alla ditta (11/06/2019) di riesumare la proposta inserendola nella procedura di VA, ma la ditta non intraprese subito tale procedura; nel frattempo (luglio 2018) il Consiglio Comunale di Ortona aveva deliberato la norma che prescriveva la distanza delle attività insalubri dalle case: tale norma è stata poi inserita fra le NTA del PRG comunale. Il Comune di Ortona ebbe accesso a tutto il progetto “definitivo” di nuova configurazione dello stabilimento appena l’08/11/2022, quando la Regione annunciò la pubblicazione delle integrazioni documentali: ma a quel punto il Comune non poteva non notare che tale configurazione confliggeva (e tuttora confligge) non solo con la sua prescrizione del 2013 (reiterata nel 2016 e nel 2019), ma anche con il Piano Regolatore comunale. Qualora a questa violazione urbanistica non si ponga il rimedio richiesto dal Comune, il progetto non può essere approvato e deve *ex-lege* essere archiviato.

A disposizione per ogni opportuno chiarimento e con la medesima riserva della ns. nota AA-18-22 prot. 28644 del 24/07/2023, salutiamo con dovuta osservanza.

IL SINDACO